

CASS. PEN., SS.UU., 27 GIUGNO 2024 (15 NOVEMBRE 2024), N. 42125

QUESTIONI CONTROVERSE

«Se la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il termine a comparire nel giudizio di appello, sia applicabile a far data dal 30 dicembre 2022 oppure dal 1° luglio 2024»

«Se, in tema di successione di leggi regolanti il termine a comparire nel giudizio di appello, ai fini dell'individuazione della disciplina da applicare, debba farsi riferimento alla data di emissione del decreto di citazione in appello, considerata l'autonoma rilevanza dello stesso, ovvero a quella della deliberazione della sentenza impugnata»

RIFERIMENTI NORMATIVI

Cod. proc. pen., art. 601; D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, artt. 34, 94; D.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15, art. 16. D.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, art. 5-duodecies; D.l. 22 giugno 2023, n. 75, conv., con modif., dalla l. 10 agosto 2023, n. 112, art. 17; D.l. 30 dicembre 2023, n. 215, conv., con modif., dalla I. 23 febbraio 2024, n. 18, art. 11.

SOLUZIONE ADOTTATA

«La disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024».

* Consigliere della Corte di cassazione